



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

COMUNICATO DEL 9 FEBBRAIO 2011.

OPERAZIONI E RAPPORTI CON PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE AI FINI DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.

In relazione alle note turbolenze in corso in alcuni Paesi del Nord Africa e alle possibili implicazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si richiama all'attenzione dei soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette che l'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede, nei confronti delle "persone politicamente esposte", l'adozione di procedure di adeguata verifica rafforzata.

Anche il Provvedimento recante indicatori di anomalia per gli intermediari emanato dalla Banca d'Italia richiama specificamente l'attenzione dei destinatari su rapporti e operazioni riconducibili a persone politicamente esposte, che presentino profili di incoerenza e inusualità.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili a fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è pertanto necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, anche al fine di consentire alla UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2007.